

N. xx/2021 R.G.

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Nella causa iscritta al n. xx/2021 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 04/12/2024 nel corso della quale venivano assegnati termini di complessivi 20 giorni per il deposito di note integrative;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto l'art 127 bis c.p.c.; letti gli atti e le note;

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata ed in particolare l'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc depositata in data 05/06/2024;

esaminata la memoria di costituzione del creditore procedente e del creditore intervenuto;

considerato che l'opponente ha affidato la propria opposizione, tra l'altro: a) al difetto di legittimazione attiva sia della **CREDITORE PROCEDENTE S.p.a.**, creditore procedente, che della **CREDITORE INTERVENUTO S.p.a.**, creditore intervenuto; b) alla prescrizione del diritto del creditore procedente fondato su mutuo fondiario; c) al mancato deposito degli originali delle cambiali fondanti il titolo esecutivo del creditore intervenuto; d) mancata notifica della cessione del credito; e) mancato rispetto dei termini procedurali da parte di estimatore;

in via preliminare va dato atto che la giurisprudenza di merito, prima, e quella di legittimità, dopo, hanno chiarito che il pignoramento riguardante il bene facente parte di un trust deve essere effettuato nei riguardi del (e trascritto contro il) trustee, il pignoramento risulta pertanto correttamente notificato ed il giudizio introdotto;

sempre in via preliminare, in ordine alla legittimazione attiva dei creditori, si ritiene di dare continuità a quel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertinente al caso di specie, secondo il quale "va comunque osservato ... che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; Cassazione civile, sez. I, 28/02/2020, n. 5617 e da ultimo Cass. Civ. del 22/6/2023 per la quale "In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.");

nel caso di specie i creditori hanno depositato dichiarazione dei credenti (del 28/10/2024 per il creditore procedente e del 17/10/2024 per il creditore intervenuto) attestante l'avvenuta cessione del credito al cessionario della posizione del debitore esecutato;

rilevato che i termini dell'art.173 bis disp. att. c.p.c. hanno natura ordinatoria e che, in ogni caso, per il deposito della perizia di stima è stata richiesta una proroga, per cui non è ravvisabile alcun pregiudizio al diritto di difesa del debitore, il quale potrà comunque eventualmente controdedurre in merito;

rilevato che è stata raggiunta la prova in ordine alla procura alle liti conferita in data 18.05.2019 dalla **CREDITORE PROCEDENTE S.p.a.** all'Avv. **OMISSIS**, nel qual caso non si ravvisa il vizio denunciato dall'opponente (cfr. procura in atti alla memoria del creditore procedente);

ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del credito del creditore fondiario posto che «nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)» (Cass. Civ. n. 4232/2023);

considerato che per entrambi i contratti di mutuo, stipulati in data 29/07/2002 e 06/02/2004, le parti hanno stabilito per la restituzione rateale il termine di 10 anni;

considerato che la procedura esecutiva è stata introdotta in data 10/03/2021 e che il pignoramento è stato notificato in data 26/02/2021;

ritenuta altresì infondata l'eccezione di prescrizione del credito del creditore intervenuto, considerato invero, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 primo comma e 102 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, l'azione cambiaria nei confronti dell'emittente del c.d. pagherò cambiario si prescrive in tre anni, dovendosi equiparare, sul piano obbligatorio, in base all'art. 103 della citata fonte normativa, la posizione dell'emittente del vaglia cambiario - o pagherò - a quella di chi abbia accettato l'ordine di pagare rivoltogli con la cambiale tratta, atteso che entrambi tali soggetti hanno il ruolo di obbligati principali al pagamento (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 24 maggio 1991 n. 5885); che, conseguentemente, non appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente tenuto conto del fatto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ed incombendo quindi sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le altre, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533);

ritenuto, in ogni caso, che il creditore intervenuto ha provato gli atti interruttivi della prescrizione;

ritenuto che, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi attraverso i quali validare la ricorrenza del fatto estintivo dedotto in atto di opposizione;

rilevato che il mancato deposito delle cambiali in originale può essere richiesto in ogni momento dal GE ed ha rilevanza in sede distributiva; in mancanza della produzione, nel termine assegnato dal giudice, degli originali dei titoli esecutivi azionati, il creditore intervenuto potrebbe essere, infatti, escluso dal progetto di distribuzione;

rilevato, alla stregua delle suesposte considerazioni che non sussistono nel caso di specie i gravi motivi legittimanti l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art.624 c.p.c.;

tenuto conto che la Corte di Cassazione, con sentenza n.22033 del 2011, ha affermato che: “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito” e sulla scorta dell'orientamento su ripotato, pienamente condiviso, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare sulla base del principio della soccombenza in considerazione dell'eventualità della successiva fase di merito, con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 /2014, tenuto conto dell'omessa attività istruttoria e dell'omesso svolgimento di attività difensiva per la fase decisoria, parametrato ai valori medi di riferimento per il valore del credito azionato in sede esecutiva;

P.Q.M.

Letto l'art. 624 c.p.c.

RIGETTA l'opposizione e l'istanza di sospensione; Letto l'art. 91 c.p.c.

Ordinanza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuliana Santa Trotta, del 30.12.2024

CONDANNA parte opponente al pagamento – in favore di CREDITORE PROCEDENTE S.p.a – delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione all'esecuzione, spese che liquida in 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.

CONDANNA parte opponente al pagamento – in favore di CREDITORE INTERVENUTO S.p.a., quale mandataria della OMISSIS S.r.l.) – delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione all'esecuzione, spese che liquida in 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Letto l'art. 616 c.p.c.

ASSEGNA termine di giorni 60 a decorrere dalla scadenza del termine per proporre o se interposto reclamo dalla conoscenza legale della decisione dello stesso, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.

DICHIARA definito il presente sub-procedimento di opposizione. Lagonegro, 30/12/2024

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.